

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSELLI, ADDUCE, ALBERTINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOLOGNESI, BUEMI, BULGARELLI, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARRA, CENTO, CEREMIGNA, CHITI, CIMA, CUSUMANO, DE BRASI, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FISTAROL, FOLENA, FRIGATO, GAMBALE, GAMBINI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTA, INTINI, LEONI, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MANCINI, MANZINI, MAZZARELLO, MONACO, MONTECUOLLO, MOTTA, OTTONE, PAPPATERRA, PARISI, LUIGI PEPE, PINOTTI, PISCITELLO, ROCCHI, RUGGHIA, RUSCONI, RUZZANTE, SANDI, SERENI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, TRUPIA, VERNETTI, VILLARI, VILLETTI, VIOLANTE, ZANELLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi

Presentata il 4 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno terroristico in Italia, a dispetto di quanto ritenuto sino a pochi anni fa, dimostra ancora tutta la sua forza e la sua pericolosità.

Vittime degli ultimi, violenti attacchi allo Stato sono state personalità di spicco impegnate, come studiosi, nella ricerca delle soluzioni migliori ai problemi del mercato del lavoro in Italia.

Dopo l'assassinio avvenuto il 20 maggio 1999 del professor Massimo D'Antona, consulente dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale Antonio Bassolino, le nuove Brigate Rosse hanno colpito il 19 marzo 2002 il professor Marco Biagi, altro insigne studioso impegnato nella riforma del mercato del lavoro come consulente dell'attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La mancata individuazione a quasi tre anni di distanza dei responsabili dell'uccisione del professor D'Antona ha sicuramente contribuito a favorire l'aggressione terroristica al professor Biagi, poiché le indagini hanno mostrato fin dal primo momento una stretta relazione tra i due attentati ed i loro autori.

Vi è stata una complessiva sottovalutazione, a tutti i livelli, del rinnovato potere di iniziativa del gruppo terroristico riconducibile alle Brigate Rosse.

Ma l'uccisione del professor Marco Biagi è stata caratterizzata anche da un'altra sconcertante vicenda: l'iniziale revoca della scorta quando il professor Biagi era evidentemente un potenziale bersaglio del terrorismo, vista la delicatezza degli incarichi da lui assunti, e la successiva mancata riassegnazione del servizio di protezione nonostante le sue reiterate proteste e persino le segnalazioni provenienti dai servizi di informazione e sicurezza.

Il professor Biagi era stato sottoposto ad un servizio di protezione in diverse città (Bologna, Milano, Modena e Roma) a partire dal 6 luglio 2000, in relazione a minacce ricevute per la sua attività di consulente per il patto del lavoro siglato dal comune di Milano.

Il dispositivo di protezione fu revocato a Roma l'8 giugno 2001, a Milano e a Bologna alla fine di settembre, infine a Modena il 3 ottobre 2001. Il 15 settembre 2001 il Ministro dell'interno, onorevole Scajola, diramò una circolare volta a recuperare personale di polizia a compiti operativi, riducendo, tra l'altro, anche le scorte.

In quel periodo il professor Biagi era consulente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed era sicuramente una persona a rischio anche in relazione al precedente costituito dall'uccisione del professor D'Antona.

Il professor Biagi protestò vivacemente per l'intenzione manifestata di revocargli la protezione, e si rivolse ai questori e ai prefetti delle città in cui era in vigore il provvedimento di protezione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maroni, e ad altre personalità politi-

che a lui vicine, senza ottenere purtroppo il riesame delle decisioni assunte.

In quel periodo egli fu sottoposto a minacce telefoniche, che le più recenti indagini hanno confermato.

Successivamente la tensione politica intorno alle iniziative di riforma del mercato del lavoro crebbe, e nel marzo del 2003 — poco prima dell'uccisione del professor Biagi — nella relazione semestrale dei Servizi di informazione e sicurezza inviata alle Camere si indicavano tra i possibili obiettivi dei terroristi « tecnici e consulenti » impegnati nelle riforme del mercato del lavoro.

Quella relazione fu pubblicata sul settimanale *Panorama*.

Le informative cui si ispirava la relazione sono sicuramente di un periodo antecedente, e ciò nonostante non fu assunto alcun provvedimento di riassegnazione del servizio di protezione al professor Marco Biagi, determinando in lui e nella sua famiglia un senso di solitudine e di angoscia di cui vi sono numerosissime testimonianze.

Tutta questa drammatica e sconcertante vicenda è stata oggetto di un'indagine amministrativa disposta dal Ministro dell'interno, onorevole Claudio Scajola, e condotta dal prefetto Sorge, di numerose iniziative parlamentari e di un'inchiesta della procura di Bologna.

La citata inchiesta della procura si è conclusa all'inizio del mese di luglio 2003 con la richiesta di archiviazione nei confronti dei funzionari che ai vari livelli decisero la revoca del servizio di protezione del professor Marco Biagi.

Ma il provvedimento della magistratura contiene un duro atto di accusa per il sistema di attribuzione delle scorte: si parla di « colpe esorbitanti » dell'apparato, si cita la testimonianza della signora Marina Biagi che definisce « inqualificabili » le risposte ricevute dai Ministri, Scajola e Frattini.

Alle iniziative parlamentari assunte sin dal primo momento successivo all'uccisione del professor Biagi non è stata data risposta e si è negato l'accesso alla citata relazione del prefetto Sorge.

Lo stesso Governo ha poi provveduto ad emanare un decreto-legge, successivamente convertito in legge, (decreto-legge n. 83 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002) per la completa revisione del sistema delle scorte, ammettendo implicitamente le gravi carenze e disfunzioni che si sono registrate nei confronti del professor Biagi.

Solo dopo le dimissioni del Ministro dell'interno Scajola, causate da una frase sciagurata pronunciata a proposito del professor Biagi e pubblicata su alcuni organi di informazione, il suo successore e attuale Ministro dell'interno onorevole Giuseppe Pisanu ha inviato al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza la relazione del prefetto Sorge, dalla quale emergono comportamenti gravi e omissivi degli apparati preposti alle decisioni sui servizi di protezione al professor Marco Biagi.

Per tutte le ragioni fin qui esposte si ritiene necessario istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi.

Senza volersi sovrapporre alle indagini condotte dagli inquirenti, la Commissione parlamentare d'inchiesta avrebbe il compito di accertare tutte le responsabilità e le cause delle gravissime disfunzioni che si sono verificate e che hanno sicuramente agevolato l'attentato terroristico al professor Biagi.

Le indagini sugli assassini di Marco Biagi stanno compiendo rilevanti progressi.

Ora è il momento di dimostrare che le istituzioni democratiche sono più forti del terrorismo, che il confronto politico e

sociale non si fa condizionare come vorrebbero gli autori dell'uccisione del professor Marco Biagi, che l'unità si rafforza nel rigore dei comportamenti e nella chiarezza delle risposte agli interrogativi che sono drammaticamente aperti.

È parte integrante del dovere delle istituzioni democratiche nella lotta al terrorismo fare piena luce sulle ragioni per le quali Marco Biagi non è stato adeguatamente protetto, sul perché lo Stato lo ha lasciato drammaticamente isolato di fronte ai suoi assassini.

Solo una democrazia che non ha paura della verità, anche la più scomoda, è una democrazia forte e credibile, capace di chiamare i cittadini al massimo impegno e all'unità nella lotta al terrorismo.

Ed è l'unico modo per onorare davvero la memoria del professor Marco Biagi e per essere vicini alla sua famiglia così duramente colpita negli affetti più cari.

La proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione e i compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta. Essa presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta, prevedendo la possibilità di eventuali relazioni di minoranza.

La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati eletti proporzionalmente ai gruppi. Il periodo assegnato alla Commissione parlamentare per concludere i propri lavori è di dodici mesi, rinnovabili per un uguale periodo e per una sola volta (articolo 2).

I successivi articoli disciplinano, rispettivamente, l'attività di indagine (articolo 3), l'obbligo del segreto (articolo 4), l'organizzazione dei lavori (articolo 5) e l'entrata in vigore della legge (articolo 6).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di accertare eventuali responsabilità politiche o amministrative, per fatti commissivi ovvero omissivi, nelle vicende che hanno portato alla revoca e alla mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi.

2. Compito principale della Commissione è accertare:

a) se gli apparati amministrativi preposti alla sicurezza abbiano posto in essere tutte le attività dovute al fine di assicurare adeguata protezione al professor Marco Biagi;

b) se vi sia stato un approccio eccessivamente burocratico o una sottovalutazione della situazione di pericolo che poteva desumersi dagli elementi a disposizione e dalle prospettazioni del professor Marco Biagi;

c) se gli indirizzi fissati dal Ministero dell'interno relativi alla riduzione delle scorte abbiano avuto effetti e siano stati male interpretati o applicati;

d) se vi siano state segnalazioni dei servizi di informazione e sicurezza sulla situazione di pericolo in cui si trovava il professor Marco Biagi che sono state trascurate o sottovalutate.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono

ammesse relazioni di minoranza. La relazione finale e le eventuali relazioni di minoranza sono presentate dalla Commissione entro due mesi dal termine dei propri lavori.

ART. 2.

*(Composizione della Commissione
e funzionamento).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione stessa.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. Il termine di durata dei lavori della Commissione può essere prorogato per una sola volta, dai Presidenti delle Camere di intesa tra loro e su motivata richiesta della Commissione stessa, per non più di un anno.

ART. 3.

(Attività di indagine).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

4. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato, il segreto di ufficio, il segreto professionale e quello bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono

obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0051250